



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Prot. n. 10837/0.

Venezia 01.06.2022

A TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

OGGETTO:URGENTE MODALITA' TELEMATICA DI DEPOSITO DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL DIFENSORE

Nel corso dell'ispezione è emerso che le istanze di patrocinio a spese dello Stato che pervengono agli Uffici giudiziari non sono inserite in SIAMM da parte dei difensori.

A seguito della modifica normativa, relativa alla liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione deve sempre essere inserita su SIAMM da parte del difensore .

Per il settore penale anche nel caso in cui l'istanza viene depositata in udienza deve essere accompagnata oltre che dai documenti di rito anche dalla ricevuta rilasciata dalla piattaforma LSG GIUSTIZIA SIAMM che attesta l'inserimento dell'istanza da parte del difensore con tutti gli allegati.

Se viene depositata fuori udienza va inserita in SIAMM.

Per i settori Civile,Lavoro analogamente l'istanza prima di essere depositata telematicamente deve essere inserita in SIAMM e la ricevuta allegata .

L'art. 37 bis del DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha – infatti – introdotto (e regolato) la modalità di deposito



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

telematico delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello stato e al difensore d'ufficio ai sensi del DPR 115/2002.

La novità riguarda l'estensione dell'uso dell'applicativo SIAMM, dedicato alla gestione delle richieste pervenute tramite il Portale LSG (già in uso da anni in Corte di Appello) per tutti gli uffici giudiziari.

I difensori (patrocinio a spese dello Stato, difensore d'ufficio e dell'irreperibile) dovranno, pertanto, procedere a registrarsi sulla piattaforma LSG GIUSTIZIA SIAMM liquidazioni spese di giustizia, raggiungibile dal sito www.giustizia.it, servizi on line/liquidazioni spese di giustizia oppure direttamente attraverso il portale <https://lsg.giustizia.it> e quindi compilare il form per caricare l'istanza di liquidazione.

Inoltre dal 28 dicembre 2021 sono in vigore le **nuove disposizioni** tecniche relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del T.U. spese di Giustizia, di cui al DPR n. 115/2002 e dell'art. 37-bis del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii., introdotte con provvedimento 20/12/2021 del DGSIA (Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero della Giustizia.

Si evidenzia la positività dell'innovazione ormai pacificamente applicata in altri distretti e conosciuta dagli avvocati che consente la possibilità di tracciare, costantemente, lo stato di lavorazione dell'istanza di liquidazione .

Si evidenzia che è opportuno:

1. indicare correttamente e compiutamente i dati delle parti;
2. dettagliare l'attività di difesa compiuta;
3. indicare i riferimenti alla fase processuale (con i relativi numeri di registro GIP/DIB) e, nel caso limite in cui si chiedi la liquidazione di attività svolta quando non si disponga ancora di un numero di RG s'invita ad allegare l'atto compiuto.
4. redigere il progetto di notula secondo i parametri vigenti ;
5. allegare sempre il decreto di ammissione e tutti quei documenti ritenuti utili (il sistema consente di caricare la sentenza, i verbali d'udienza ovvero altra documentazione).



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

6. per le richieste di liquidazione che riguardano la fase della Corte di Cassazione nel settore penale allegare anche il verbale di udienza da cui si evince la eventuale partecipazione all'udienza davanti la Corte di Cassazione e la documentazione completa su cui si fonda la richiesta.

La presente viene pubblicata sul sito della Corte di Appello di Venezia con invito a tutti gli avvocati al rispetto della normativa vigente ed al personale presente in udienza di verificare che l'istanza cartacea sia corredata dalla ricevuta .

Il Presidente della Corte

Carlo Citterio

